

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I FONDI DI  
ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA DGR 618 DEL  
19/05/2020**

▪ tra

“ \_\_\_\_\_ ” di seguito per brevità il “Confidi” o l’“Intermediario Finanziario” o più in generale il “Finanziatore”, con sede legale, in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita Iva n. \_\_\_\_\_, capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritto nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale/Presidente \_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede del Finanziatore, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_.

e

VENETO SVILUPPO S.p.A, con sede legale in Venezia-Marghera, Via dell’Industrie 19/D, Edificio Lybra, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00854750270, capitale sociale di Euro 112.407.840,00 i.v., rappresentata dal Presidente, nonché legale rappresentante pro tempore, dott. Fabrizio Spagna, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ (di seguito più semplicemente “Veneto Sviluppo” o il “Gestore”)

Premesso

- che Veneto Sviluppo ha come scopo istituzionale il concorrere alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto;
- con la Deliberazione n. 618 del 19 maggio 2020, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato un intervento straordinario e temporaneo di supporto finanziario a favore delle PMI e dei professionisti (di seguito definiti anche Beneficiari) che hanno subito gravi conseguenze economiche correlate all’emergenza sanitaria COVID-19, mediante l’utilizzo dei Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17;
- che Veneto Sviluppo è assegnataria nonché Gestore dei Fondi di Rotazione sopra indicati per la

concessione di finanziamenti alle PMI tramite Finanziatori convenzionati;

- che il qui presente Finanziatore, si è dichiarato interessato a sviluppare e promuovere tale tipo di interventi a favore delle PMI e dei professionisti;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto dell'accordo**

La presente Convenzione si propone di disciplinare la concessione di finanziamenti agevolati a totale provvista pubblica regionale con l'intervento dei fondi di rotazione di cui in premessa, al fine di dare attuazione all'intervento straordinario e temporaneo di cui alla DGR n. 618/2020.

### **Art. 2 – Contenuti delle iniziative agevolate**

Con riferimento all'intervento regionale citato, Veneto Sviluppo provvederà a fornire, anche tramite invio della DGR di riferimento, le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle singole operatività, disciplinando in particolare:

- i requisiti soggettivi ed oggettivi delle imprese e dei professionisti ammissibili;
- le finalità e le tipologie di iniziative ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
- i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità e le modalità di applicazione delle agevolazioni da riconoscere alle imprese beneficiarie;
- le procedure di presentazione delle domande, nonché le competenze istruttorie e circa l'esame della documentazione richiesta a corredo delle pratiche.

Il Finanziatore si impegna a concedere il finanziamento anche a Beneficiari non associati e non iscritti ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa.

Con specifico riferimento all'operatività in commento, salvo quanto meglio esplicitato nell'Allegato A) alla DGR n. 618/2020, il Finanziatore, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario e firmata, anche in formato digitale;
2. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale del Beneficiario richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5

"Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera g);

4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI e professionisti;
5. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da Professionisti;
6. dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;
7. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile;
8. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata.

Il Finanziatore dovrà trattenere presso di sé tutta la documentazione acquisita nel corso della propria istruttoria e nella fase di erogazione e durata dell'ammortamento del finanziamento, al fine di renderla disponibile per le verifiche e i controlli, anche a campione, previsti a carico del Gestore.

### **Art. 3 – Parere di conformità**

Veneto Sviluppo, ove previsto, provvederà ad esprimere, per ciascuna domanda di finanziamento presentata, il proprio parere sulla conformità della stessa alle finalità ed ai requisiti previsti, di merito e di priorità, dalle disposizioni attuative che disciplinano i singoli fondi di rotazione, dichiarando conseguentemente l'ammissibilità dei finanziamenti accordati dal Finanziatore, ai benefici previsti dal relativo fondo di rotazione.

Veneto Sviluppo potrà demandare al Finanziatore tutte o parte delle verifiche sulla rispondenza delle operazioni alla normativa di ciascun fondo di rotazione.

### **Art. 4 – Concessione dei finanziamenti**

Il Finanziatore deciderà sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici del fondo di rotazione in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità, assumendo il rischio sull'intera operazione e quindi anche sulla quota che sarà erogata con l'utilizzo delle risorse provenienti dal fondo di rotazione e messe a disposizione dalla Veneto Sviluppo nei modi più avanti precisati.

La decisione di accordato del finanziamento sarà comunicata anche a Veneto Sviluppo.

I Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI dei requisiti previsti dalle Disposizioni all'articolo 5 "Beneficiari"

e attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

A sostegno dell'operazione, il Finanziatore potrà acquisire le garanzie reali, personali o di natura pubblica ritenute, caso per caso, più idonee.

Le garanzie prestate devono essere prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie dell'impresa mutuataria anche derivanti dall'erogazione del finanziamento stesso.

#### **Art. 5 – Intervento del fondo di rotazione**

Per consentire l'erogazione dei finanziamenti Veneto Sviluppo, utilizzando compatibilmente procedure e/o autorizzazioni interbancarie elettroniche, fornirà al Finanziatore le disponibilità liquide dei relativi fondi di rotazione, bonificandole dagli Istituti Depositari, nella misura esattamente necessaria ad erogare i singoli finanziamenti, secondo le modalità e alle condizioni preventivamente stabilite per ciascuna operatività agevolata.

Il Finanziatore fornirà prontamente a Veneto Sviluppo il piano di rimborso della provvista regionale erogata con le disponibilità del fondo di rotazione anche per le incombenze di cui al successivo art. 9.

L'intervento del fondo sarà pari al 100% dell'importo del finanziamento complessivamente concesso dal Finanziatore al Beneficiario.

Le disponibilità dei fondi di rotazione saranno rese disponibili con cadenza predeterminata su formale richiesta del Finanziatore, da inoltrarsi con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione del finanziamento.

#### **Art. 6 – Caratteristiche dei finanziamenti**

I finanziamenti agevolati concessi dal Finanziatore al Beneficiario potranno assumere la forma tecnica del mutuo con rimborso in rate periodiche, mensili o trimestrali, scadenti a fine mese o a fine del trimestre solare, rispettivamente. Il Finanziatore utilizzerà il preammortamento tecnico per raccordarsi a queste scadenze normalizzate.

Il costo massimo omnicomprendivo applicabile al Beneficiario per la concessione del finanziamento (inclusi gli oneri dell'eventuale garanzia pubblica e di altro Garante) non potrà essere superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento stesso, calcolato a scalare sul capitale residuo, per il numero di annualità e frazioni. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, verrà trattenuto una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione.

Ciascun contratto di finanziamento agevolato prevederà a carico del Beneficiario un piano di ammortamento di sole rate in linea capitale posticipate (al tasso nominale annuo dello 0%) di durata massima complessiva non superiore a 72 mesi (escluso il preammortamento tecnico). La durata dell'eventuale preammortamento non potrà eccedere i 24 mesi, ferma restando la durata massima del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento avverrà in un'unica soluzione. I finanziamenti potranno essere estinti anticipatamente, anche parzialmente.

#### **Art. 7 – Agevolazioni per il Beneficiario**

Posto che l'ammortamento del finanziamento a carico del Beneficiario avverrà mediante il rimborso delle sole quote di capitale, ad avvenuto perfezionamento del finanziamento Veneto Sviluppo eroga al Beneficiario un contributo a fondo perduto pari al 100% del costo del finanziamento come definito al precedente articolo 6, fino all'importo massimo di Euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario.

#### **Art. 8 – Reintegro del Fondo di Rotazione**

Mentre il Piano di ammortamento del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario potrà avere periodicità mensile o trimestrale, il piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore potrà aver scadenza trimestrale o semestrale. Nel primo caso la prima rata del piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore avverrà rispettivamente alla scadenza della terza rata mensile o della prima rata trimestrale di ammortamento in linea capitale del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario. Nel secondo caso la prima rata del piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore avverrà rispettivamente alla scadenza della sesta rata mensile o della seconda rata trimestrale di ammortamento in linea capitale del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario.

Alla scadenza di ogni singola rata di rimborso della provvista regionale, come sopra definita, Veneto Sviluppo provvederà di iniziativa al recupero presso il Finanziatore delle relative somme. Tale reintegro, da effettuarsi sempre in base all'originario piano di rimborso della provvista regionale, dovrà avvenire indipendentemente dall'effettivo rimborso del finanziamento da parte del Beneficiario.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, su iniziativa del Beneficiario, il Finanziatore provvederà immediatamente a restituire a Veneto Sviluppo in favore del fondo di rotazione la provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata.

#### **Art. 9 – Inadempienza del finanziato**

In caso di mancato rimborso del finanziamento agevolato da parte del Beneficiario, il Finanziatore potrà

applicare, sulle rate scadute, il tasso di mora normalmente previsto. Gli interessi di mora si intendono ad esclusivo favore del Finanziatore.

Analoghe condizioni di tasso applicherà sull'intero suo credito qualora dovesse procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento.

In quest'ultimo caso il Finanziatore è facoltizzato a reintegrare il fondo di rotazione, per le somme residue, secondo le gradualità previste dall'originario piano di rimborso.

#### **Art. 10 – Commissioni e spese**

Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, il Finanziatore si impegna a riservare alle operazioni in oggetto le condizioni il più possibile favorevoli per i Beneficiari, in considerazione delle particolari finalità del presente intervento. Di dette condizioni darà evidenza nei propri Fogli Informativi.

#### **Art. 11 - Perdita dell'agevolazione**

Nella stesura dei contratti di finanziamento il Finanziatore dovrà richiamare gli estremi della normativa regionale di riferimento e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell'intervento agevolato qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti da parte del Beneficiario, con il conseguente obbligo all'immediata restituzione delle somme di pertinenza del fondo di rotazione.

E' comunque consentita al Finanziatore la facoltà di proseguire l'operazione a condizioni ordinarie, senza l'intervento del fondo di rotazione.

#### **Art. 12 – Durata della convenzione**

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigente, in via sperimentale, sino al 31/12/2020 e così successivamente sino al termine di durata previsto dalla normativa regionale di riferimento, fatta salva la comunicazione di disdetta che ciascuna parte potrà inviare all'altra a mezzo PEC con preavviso di almeno 3 mesi.

In caso di disdetta la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

#### **Art. 13 – Casi di Sospensione e risoluzione della Convenzione**

In applicazione delle previsioni di cui al punto i) della DGR 618/2020, e rinviando al contenuto dello specifico Regolamento dei Controlli che il Gestore è tenuto ad adottare ai sensi del punto 14 dell'Allegato A) alla DGR di cui sopra, il Gestore in sede di controllo, anche a campione, nonché di monitoraggio delle operazioni,

verifica la regolarità dell'attività posta in atto dal Finanziatore.

In presenza di accertate irregolarità nell'attività del Finanziatore, come ad esempio reiterata incompletezza della documentazione acquisita, dati relativi al Beneficiario inesatti o falsi tali da compromettere la regolarità della concessione dell'agevolazione, comunque verificabili dal Finanziatore con la dovuta diligenza professionale, concessione o perfezionamento di un finanziamento avente caratteristiche diverse da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 delle Disposizioni regionali di cui all'allegato A) alla DGR n. 618/2020, il Gestore eccepisce allo stesso dette evidenze, avviando un formale contraddittorio a chiarimento di quanto contestato, sospendendo nel contempo la facoltà di presentare nuove istanze, fermi restando gli obblighi assunti dal Finanziatore per le istanze già presentate. In esito al contraddittorio il Gestore comunica al Finanziatore il termine per il riavvio dell'operatività completa, ovvero il proprio recesso dalla Convenzione, salvo che il fatto non costituisca anche un danno per il Gestore. Il riavvio della operatività dopo la sospensione deve essere preceduto da specifica richiesta del Finanziatore al Gestore. In ogni caso il Gestore non concederà più di tre volte la sospensione dell'operatività al medesimo Finanziatore.

#### **Art. 14 – Modifiche della convenzione**

Le intese tutte di cui al presente atto possono essere di comune accordo modificate in relazione a singole clausole tramite semplice scambio di lettere tra le parti sottoscritte, le quali determineranno in queste ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

#### **Art. 15 – Eventuali controversie**

La soluzione di eventuali controversie sull'applicazione ed interpretazione della presente convenzione sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, facoltizzati fin d'ora a decidere irritualmente, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà designato d'intesa tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

#### **Art. 16 – Spese di registrazione**

Spese, imposte e tasse per questa convenzione e per la sua applicazione sono a carico di entrambe le parti in quota eguale.

#### **Art. 17 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia ai contenuti della DGR

n. 618/2020 e suo allegato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Veneto Sviluppo S.p.A.

Il Finanziatore

---

---